

A TUTTI I FORNITORI

Prot. 149U/2015

Rio Saliceto, 03/03/2015

**OGGETTO: Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge nr. 190 (Legge di stabilità 2015)
del 23 Dicembre 2014 - Applicazione "Split Payment" -**

Con la presente si ricorda che la normativa citata in oggetto ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17 – ter avente per oggetto "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici". Detto articolo prevede il meccanismo del cosiddetto Split Payment per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono comprese anche le ASP (si veda in proposito la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 1/E del 09/02/15): il nostro Ente, all'atto del pagamento delle fatture, eroga al fornitore la parte relativa al corrispettivo della prestazione o cessione (imponibile e altre somme dovute a titolo diverso dall'IVA) mentre la parte relativa all'IVA sarà versata all'Erario da parte dell'ASP stessa.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, si invita ad aggiungere alle Vostre fatture emesse nei nostri confronti la seguente dicitura:

"Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972"

Infine, si ricorda che lo Split Payment si applica a tutte le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 ed esigibili successivamente a tale data. Ai fini dello Split Payment l'IVA è esigibile al momento del pagamento della fattura.

Sono **escluse** dalle nuove disposizioni:

- le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (compensi per lavoro autonomo, avvocati, revisori...
- in casi in cui l'Ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime del "reverse charge" di cui agli artt.17 e 74 del DPR 633/72 e gli acquisti intracomunitari
- le fatture emesse **prima** del 01/01/2015, anche se non ancora pagate.

ASP MAGIERA ANSALONI

Il Direttore

Dott.ssa Ivana Nicolai

